AIC
Associazione Italiana dei Costituzionalisti
Osservatorio costituzionale

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE
Codice ISSN: 2283-7515
Fasc. 2/2024
Data: 5 marzo 2024

*L'anteposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età. Nota a Corte cost., sentenza n. 135 del 2023**

di **Luca Bartolucci** – *Lecturer in Diritto pubblico presso la Luiss School of Government e dottore di ricerca in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate presso l'Università La Sapienza di Roma*

TITLE: The placing of the adopter's surname before that of the adult adoptee. Note to the Constitutional Court, sentence no. 135 of 2023

ABSTRACT: Il contributo intende analizzare la sentenza n. 135 del 2023 della Corte costituzionale, in tema di cognome dell'adottato maggiore d'età. Con tale sentenza, in particolare, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del Codice civile, poiché non consente di aggiungere, ma solo di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto. Per giungere a tale decisione, la Corte ha fatto leva soprattutto sulla ragionevolezza, sull'identità personale e sulla latitudine dell'adozione di maggiorenni, che si è notevolmente allargata nel corso degli ultimi anni.

The paper analyze sentence no. 135 of 2023 of the Constitutional Court, regarding the surname of the adopted adult. With this sentence, in particular, the Court declared the constitutional illegitimacy of the art. 299, first paragraph, of the Civil Code, since it does not allow the surname of the adopter to be added, but only to be placed before that of the adult adoptee, if both expressed

* Contributo sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

their consent to the adoption in favor of this effect. To reach this decision, the Court relied above all on the reasonableness, personal identity and the latitude of the adoption of adults which has significantly expanded over the last few years.

KEYWORDS: adozione; Corte costituzionale; identità personale; adoption; Constitutional Court; personal identity

SOMMARIO: 1. Premessa: la Corte ritorna sul cognome dell'adottato. – 2. L'anteposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età tra identità personale, ragionevolezza e latitudine dell'istituto. – 3. Il nodo del consenso e l'allargamento della latitudine dell'istituto (anche ad opera della giurisprudenza di legittimità). – 4. Qualche riflessione conclusiva sulla tensione tra identità e consenso e sull'auspicabile intervento del legislatore.

1. Premessa: la Corte ritorna sul cognome dell'adottato

La Corte costituzionale è tornata sul tema del cognome, con la sentenza n. 135 del 2023, questa volta dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del Codice civile. La disposizione, infatti, non consente di aggiungere, ma solo di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.

La Corte ha fatto riferimento, nella decisione, non solo alla latitudine dell'istituto dell'adozione del maggiorenne[1], che nel tempo è cambiata, ma soprattutto al fattore dell'identità personale e alla ragionevolezza. L'attenzione all'identità personale, in particolare, è stata una costante della giurisprudenza della Corte sul cognome. Nei precedenti capitoli della saga, infatti, la Corte si è già occupata del tema, ma sotto altri punti di vista. Si tratta di una serie di pronunce che avevano ad

[1] Su tale istituto, cfr. M. DOGLIOTTI, *L'adozione di maggiorenni. Prospettiva storica e problemi attuali*, in *Giur. it*., n. 4, 1991, p. 134 s.; E. BELLISARIO, *Ancora sul superamento dei limiti dell'adozione di maggiorenni: la lettura costituzionalmente orientata (e disapplicazione immediata) dell'art. 291 c.c. (Nota a Cass. Civ., Sez. I, sent. 3 aprile 2020, n. 7667),* in *Corriere giur*., n. 11, 2020, p. 1343; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Adozione di persone maggiori di età*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Libro I, *Delle persone e della famiglia, art. 291-314*, Bologna-Roma, 1995, p. 14; M. DOGLIOTTI, voce *Adozione (adozione di maggiorenni)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. I, Roma, 2004.

oggetto l'attribuzione del cognome dei genitori ai figli[2] e non, come nel caso in esame, il cognome nell'adozione. È stato con la sentenza n. 131 del 2022 – preceduta dall'ordinanza di autorimessione n. 18 del 2021[3] – che la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma,

[2] Quattro sono state le tappe principali: ordinanza n. 176 del 1988, sentenza n. 61 del 2006, sentenza n. 286 del 2016 e, infine, sentenza n. 131 del 2022. In particolare, la prima puntata era stata nel 1988, in riferimento al cognome del figlio nato nel matrimonio, quando la Corte aveva rilevato che sarebbe possibile sostituire la regola in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi. Nell'ordinanza n. 176 del 1988, in particolare, espressamente si riconosceva che sarebbe possibile, e probabilmente consentaneo all'evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi, il quale concilii i due principi sanciti dall'art. 29 Cost., anziché avvalersi dell'autorizzazione a limitare l'uno in funzione dell'altro. Poi, con la sentenza n. 61 del 2006, la Corte aveva ribadito che il sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna. In quella occasione, pur riconoscendo la sostanza del problema, aveva deciso di valorizzare la discrezionalità del legislatore. Dieci anni dopo la Corte ha preso atto che un criterio diverso e più rispettoso dell'autonomia dei coniugi non era ancora stato introdotto, sebbene fossero passati molti anni. Con la sentenza n. 286 del 2016, infatti, la Corte aveva finito per dichiarare illegittimo il meccanismo che determina l'automaticità dell'attribuzione del cognome paterno ai figli anche in presenza di una diversa volontà dei genitori. La Corte accompagna alla pronuncia di incostituzionalità un nuovo monito al decisore politico. Con quella sentenza, peraltro, la Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, terzo comma, codice civile, nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione. In attesa di un intervento per disciplinare organicamente la materia, la Corte aveva accolto le questioni di legittimità costituzionale che le erano state sottoposte, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. Infine, con la sentenza n. 131 del 2022 – preceduta dall'ordinanza di autorimessione n. 18 del 2021 – la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assuma il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assuma i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. La sentenza n. 131 del 2022 aveva anche dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, terzo comma, codice civile, nella parte in cui prevede che "l'adottato assume il cognome del marito", anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto". Nell'ampia letteratura su tale filone, cfr., per tutti, C. BASSU, *Il diritto all'identità anagrafica,* Napoli, 2021; C. INGENITO, *Cognome e Costituzione: percorsi evolutivi delle identità della famiglia*, Torino, 2023; F. COVINO, *Identità personale e trasmissione del cognome nella prospettiva del diritto costituzionale. Eguaglianza morale e solidarietà nei rapporti genitoriali*, Napoli, 2023. Cfr. anche E. MALFATTI, *Illegittimità dell'automatismo, nell'attribuzione del cognome paterno: la "cornice" (giurisprudenziale europea) non fa il quadro*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 5 gennaio 2017, p. 2; S. SCAGLIARINI, *Dubbie certezze e sicure incertezze in tema di cognome dei figli*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2017, p. 1 s.; A. FUSCO, *«Chi fuor li maggior tui?»: la nuova risposta del Giudice delle leggi alla questione sull'attribuzione automatica del cognome paterno. Riflessioni a margine di C. cost. sent. n. 286 del 2016*, in *Osservatorio AIC*, n. 3, 2017, p. 1 s.; C. INGENITO, *L'epilogo dell'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio (Nota a Corte costituzionale n. 286/2016*), in *Osservatorio AIC*, n. 2, 2017, p. 1 s.; E. MALFATTI, *Ri-costruire la 'regola' del cognome: una long story a puntate (e anche un po' a sorpresa*), in *Nomos – Le attualità nel diritto*, n. 1, 2021, p. 1; G.P. DOLSO, *La questione del cognome famigliare tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2014, p. 739, p. 740.

[3] C. INGENITO, *Una nuova occasione per superare "l'anche" nell'attribuzione al figlio del cognome dei genitori. Riflessioni a margine dell'ordinanza n. 18/2021 della Corte Costituzionale*, in *federalismi.it*, 21 aprile 2021, p. 57 s.; G. MONACO, *Una nuova ordinanza di "autorimessione" della Corte costituzionale*, in *federalismi.it*, 21 aprile 2021, p. 161 s.; E. MALFATTI, *Ri-costruire la 'regola' del cognome: una long story a puntate (e anche un po' a sorpresa*), cit., p. 1 s.

del codice civile, nella parte in cui prevede che il figlio assuma il cognome del padre, anziché quello dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto[4].

Già in quella sentenza la Corte aveva insistito molto sull'identità personale, sottolineando come sia il cognome, insieme con il prenome, a rappresentare il nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona, poiché le conferisce identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalità individuale. In questo contesto, secondo la Corte, la selezione della sola linea parentale paterna oscura unilateralmente il rapporto genitoriale con la madre, provocando – nel riconoscimento contemporaneo del figlio – l'invisibilità della donna. Pertanto, l'automatismo imposto si traduce in una diseguaglianza fra i genitori[5], che si riverbera e si imprime sull'identità del figlio, così determinando la contestuale violazione degli artt. 2 e 3 Cost.

La sentenza n. 131 del 2022 aveva anche dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, terzo comma, codice civile, nella parte in cui prevede che "l'adottato assume il cognome del marito", anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto". Il dispositivo della sentenza era stato quindi

[4] Sulla sentenza n. 131 del 2022, cfr. almeno E. FRONTONI, *La Corte scrive la nuova disciplina del cognome dei figli*, in *Osservatorio AIC*, n. 5, 2022; M. PICCHI, *La pronuncia della Corte costituzionale sul cognome dei figli: una nuova occasione di dialogo col legislatore*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2, 2022, p. 274 s.; C. MASCIOTTA, *L'eguaglianza dei genitori nell'attribuzione del cognome: una nuova regola iuris dettata dal giudice costituzionale*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2, 2022, p. 252 s.; C. INGENITO, *Storia del nuovo cognome dei figli tra tutela dell'unità familiare e diritto all'identità. Riflessioni a margine della sentenza n. 131/2022*, in *Osservatorio AIC*, n. 6, 2022, p. 355 s.; A. MAZZOLA, *Il cognome dei figli, "Caronte" per la parità ed eguaglianza fra i sessi*, in *Osservatorio AIC*, n. 2, 2023, p. 14 s. Sul punto, sia consentito un rinvio anche a L. BARTOLUCCI, *La disciplina del "doppio cognome" dopo la sentenza n. 131 del 2022: la prolungata inerzia del legislatore e un nuovo capitolo dei suoi rapporti con la Corte*, in *Consultaonline*, n. III, 2022, p. 941 s.

[5] *Contra* tale concezione, cfr. S. SCAGLIARINI, *Dubbie certezze e sicure incertezze in tema di cognome dei figli*, cit., p. 4, secondo il quale l'attribuzione del cognome al figlio, non costituisce, in realtà, oggetto di un diritto soggettivo per nessuno dei genitori, trattandosi, all'opposto, di una scelta del legislatore, come dimostra, a tacer d'altro, il fatto che al figlio viene attribuito il cognome paterno anche contro la volontà di questi. Facendo leva sulla funzione pubblicistica che il cognome riveste, l'A. ritiene infatti che per quanto riguarda la pretesa violazione del principio di eguaglianza, non si possa affermare che la disciplina legislativa è discriminatoria, per privilegiare univocamente la figura paterna nell'attribuzione del cognome. Infatti, ancorché sia vero che la scelta storicamente trova la sua ragione giustificatrice nella concezione patriarcale della famiglia, non per questo essa non può ora trovare applicazione, laddove la perpetuazione della regola trovi diverse – e non discriminatorie – ragioni d'essere. Cfr. anche M. ALCURI, *L'attribuzione del cognome paterno al vaglio della Corte di Strasburgo*, in *Dir. fam. pers.*, 2014, p. 557: per l'A. tale funzione può essere efficacemente svolta solo in presenza di una regola fissa, quale essa sia, in tema di attribuzione del cognome, mentre verrebbe resa assai difficoltosa dalla totale libertà di scelta dei genitori in materia.

esteso a tutte le altre ipotesi di attribuzione del cognome (salvo, ovviamente, l'adozione di maggiorenne, in quanto istituto decisamente diverso).

Ma vi era stato anche un altro precedente intervento della Corte – sebbene di un'altra epoca – proprio sulla norma relativa all'anteposizione del cognome dell'adottante rispetto a quello dell'adottato. Infatti, si era prospettata l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 299 del Codice civile, in base al quale il cognome dell'adottante deve essere anteposto al proprio. In quella sede, veniva, tra le altre cose, chiesto alla Corte di sostituire all'automatismo dell'anteposizione del cognome dell'adottante un inverso automatismo, che avrebbe riprodotto la regola codificata nel 1942 (e prima ancora nel Codice civile del 1865), vale a dire l'aggiunta del cognome dell'adottante a quello dell'adottato. La Corte, in quel caso, ridimensionò però l'incidenza dell'ordine dei cognomi rispetto al diritto all'identità personale, e rigettò la questione, affermando che la precedenza del cognome dell'adottante "non appare irrazionale" e non determina una violazione del diritto all'identità personale. La lesione di tale identità, secondo la Corte, è ravvisabile nella soppressione del segno distintivo, ma non nella sua collocazione dopo il cognome dell'adottante. Allo stesso tempo, aveva però dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 299 del Codice civile perché non prevedeva che il figlio naturale, non riconosciuto dai genitori, con l'adozione, potesse aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originario, anteponendolo a quello adottivo, ritenendo che "è principio consolidato quello per cui il diritto al nome come primo e più immediato segno distintivo che caratterizza l'identità personale costituisce uno dei diritti inviolabili protetti dall'art. 2 Cost."[6].

A distanza di oltre vent'anni da quella pronuncia, la questione del contrasto dell'art. 299, primo comma, Codice civile con gli artt. 2 e 3 Cost. è tornata a porsi dinanzi la Corte con una prospettazione differente e in un contesto che, inevitabilmente, risente della giurisprudenza costituzionale e, soprattutto, sovranazionale, che nel frattempo si è formata sul tema. Se sul profilo dell'automatismo si era già concentrata la sentenza del 2001, la questione così come formulata nel caso in esame è dissimile su un aspetto fondamentale: "non è l'anteposizione del cognome dell'adottante l'aspetto problematico, bensì è l'automaticità del meccanismo che risulta irragionevole e tale da sacrificare il diritto all'identità personale dell'adottando, nel senso che la norma dell'art. 299 c.c. così come è formulata di fatto preclude all'adottato maggiore di età di

[6] Cfr. sentenza n. 120 del 2001, *Cons. in dir.* 2.

aggiungere invece che anteporre il cognome dell'adottante al proprio al fine di veder tutelata più adeguatamente la propria identità"[7].

Con la sentenza la Corte interviene quindi sull'art. 299, primo comma, del Codice civile, facendo leva sui confini e sulla trasformazione dell'istituto dell'adozione del maggiore d'età, sulla ragionevolezza e sull'identità personale.

2. L'anteposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età tra identità personale, ragionevolezza e latitudine dell'istituto

La questione posta allo scrutinio della Corte è se superi il vaglio della non irragionevolezza la scelta del legislatore che, nel fissare l'ordine di attribuzione del cognome dell'adottante a quello all'adottato maggiore d'età, preclude a quest'ultimo di poter aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell'adottante al proprio, a tutela della sua identità personale. Si tratta di questione importante, anche considerando che il legislatore era intervenuto con la legge n. 184 del 1983 proprio al fine di rovesciare il precedente ordine[8].

La Corte ha ritenuto lesiva degli artt. 2 e 3 Cost. la norma impugnata, stabilendo che l'ordine dei cognomi non possa essere invertito dalla sentenza di adozione, quando sia l'adottando maggiore d'età sia l'adottante si siano espressi in tal senso. La Corte si sofferma su diversi profili come, ad esempio, quello dell'evoluzione del diritto al cognome nel suo rapporto con l'identità personale e quello dell'automaticità nell'anteposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottato,

[7] C. INGENITO, *L'attribuzione del cognome nell'adozione di persona maggiore di età tra automaticità e consenso (Osservazioni a prima lettura, Corte Costituzionale 4 luglio 2023 n. 135), (Osservazioni a prima lettura, Corte Costituzionale 4 luglio 2023 n. 135),* in *Diritticomparati.it*, 6 settembre 2023.

[8] Inizialmente l'adozione di minori era disciplinata dalla legge 5 giugno 1967 n. 431. In seguito, si arrivò ad una regolamentazione più organica con la legge 4 maggio 1983, n. 184, la quale è stata modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149. Per una ricostruzione del quadro normativo, cfr. L. ROSSI CARLEO, *L'adozione e gli istituti di assistenza ai minori*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, III, 4, Torino, 1982, p. 350 s.; M. DOGLIOTTI, *Adozione di maggiorenni e minori (art. 291-314, l. 4 maggio 1983 n. 184) – Diritto del minore a una famiglia*, Milano, 2002; S. SANFILIPPO, *Una differenza di età limitante: la nuova veste dell'adozione del maggiore di età (Nota a Cass. Civ., Sez. I, sent. 3 aprile 2020, n. 7667*), in *Dir. Famiglia e Persone*, n. 3, 2020, p. 853; G. Cattaneo, voce *Adozione*, in *Dig. disc. priv.*, IV, sez. civ., 1987, I, p. 125; M. DOGLIOTTI e F. ASTIGGIANO, *Le adozioni*, Milano, 2014.

rispetto soprattutto al peso che, nell'adozione di persone maggiore di età, assume il consenso[9]. In particolare, la Corte basa la propria decisione sull'irragionevole compressione del diritto inviolabile all'identità, esaminando le censure relative all'art. 2 Cost. per violazione del diritto all'identità personale, e all'art. 3 Cost. per intrinseca irragionevolezza, anche in relazione al mutamento della *ratio* dell'adozione del maggiorenne.

La Corte si muove quindi intorno a questo triplice ordine di considerazioni. Tuttavia, il vero nodo attorno al quale struttura il suo ragionamento è quello dell'identità personale: d'altro canto, già nella sentenza n. 131 del 2022 (invero, anche molto prima) si precisava che il cognome, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona. Si tratta di un assunto che conferma una giurisprudenza risalente e costante, secondo la quale il nome è autonomo segno distintivo dell'identità personale, nonché tratto essenziale della personalità e riconosciuto come un bene oggetto di autonomo diritto dall'art. 2 Cost. e, dunque, come diritto fondamentale della persona umana. Si tratta, invero, di un rapporto tra cognome e identità che la Corte ha affermato già a partire dalla sentenza n. 13 del 1994[10] e che ha poi ribadito nella giurisprudenza successiva[11].

Se nelle sue decisioni precedenti, tuttavia, la Corte aveva insistito sulla diversità di trattamento dei coniugi nell'attribuzione del cognome ai figli in quanto espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra coniugi, nella sentenza in commento ci si concentra essenzialmente sul rapporto tra cognome e identità personale[12]. Più in generale, infatti, l'identità della persona è un diritto inviolabile avente rilevanza costituzionale, "elemento essenziale e distintivo del suo patrimonio individuale e costituisce un vero e proprio diritto, che si è consacrato a livello normativo e giurisprudenziale"[13]. La Corte motiva, dunque, l'incostituzionalità dell'art. 299,

[9] Così C. INGENITO, *L'attribuzione del cognome nell'adozione di persona maggiore di età tra automaticità e consenso (Osservazioni a prima lettura, Corte Costituzionale 4 luglio 2023 n. 135),* cit.

[10] Cfr. A. PACE, *Nome, soggettività giuridica e identità personale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 1, 1994, p. 103 s.

[11] Corte costituzionale, sentenza n. 135 del 2023, *Cons. in dir.* 5.1. Cfr. sentenza n. 297 del 1996 e, da ultimo, sentenza n. 120 del 2001.

[12] Ovviamente, in questa occasione, c'è un peso diverso: nel caso di attribuzione del cognome al minore, l'eguaglianza che viene in rilievo è quella dei genitori, mentre nell'adozione del maggiorenne è quella delle "parti in causa".

[13] C. INGENITO, *Storia del nuovo cognome dei figli tra tutela dell'unità familiare e diritto all'identità. Riflessioni a margine della sentenza n. 131/2022*, cit., p. 376. Sul punto, cfr. A. DE CUPIS, *Il diritto all'identità personale*, Milano, 1949; G. BAVETTA, *Identità (diritto alla)*, in *Enc. del dir*., vol. XIX, Milano, 1970; F. MODUGNO, *I "nuovi diritti" nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1995; A. PACE, *Il c.d. diritto alla identità personale a gli art. 2 e 21 della*

primo comma, Codice civile e, con essa, l'espunzione dell'automatica anteposizione del cognome dell'adottante, innanzitutto rispetto all'evoluzione del diritto al nome quale diritto di vedersi riconosciuto un dato cognome, in modo da testimoniare il legame tra i familiari[14].

D'altro canto, vi è uno stretto rapporto tra diritto all'identità personale in rapporto al cognome e art. 2 Cost. Infatti, quest'ultimo è una norma ponte "che collega il cognome ai legami familiari, poiché è con esso che il diritto al cognome, quale simbolo dell'identità, viene racchiuso all'interno dei diritti della personalità che l'art. 2 tutela e protegge"[15]. Inoltre, si può anche ritenere che il cognome sia il "mezzo di identità personale ed insieme di identità familiare, nel senso che non si può disconoscere che, non soltanto sul piano normativo, ma anche su quello sociale, il nome rileva come segno di appartenenza della persona ad un determinato gruppo familiare"[16].

La Corte, dunque, ove si tratti dell'adozione della persona maggiore d'età, ravvisa una irragionevolezza nell'automaticità e rigidità del meccanismo, che sacrifica aprioristicamente il diritto all'identità personale dell'adottando. La Corte si sofferma sull'automaticità nell'attribuzione dei cognomi rispetto al loro ordine, tema già preso in considerazione non solo nella sentenza n. 286 del 2016 ma anche nella pronuncia della Cedu, *Cusan Fazzo c. Italia* (7 aprile 2014). In quest'ultima sentenza, in particolare, la Corte EDU aveva ravvisato una violazione degli artt. 8 e 14 CEDU nella lacuna del sistema giuridico italiano che non consente l'iscrizione del figlio con il solo cognome della madre in caso di consenso tra i coniugi. Si era notato, sul punto, come oggetto di sanzione non è il patronimico in sé, bensì l'automatismo nell'attribuzione del cognome paterno che preclude ai genitori ogni facoltà di scelta[17].

Costituzione, in *Il diritto alla identità personale*, a cura di G. Alpa, M. Bessone, L. Boneschi, Padova, 1981, p. 36 s.; C.E. RAFFIOTTA, *Appunti in materia di diritto all'identità personale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 26 gennaio 2010. Vi è anche chi, come F. GIARDINA, *Il cognome del figlio e i volti dell'identità. Un'opinione controluce,* in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, p. 139, vede nella vicenda del cognome un ampio rispetto del suo potere evocativo dell'intera personalità umana.

[14] Cfr. C. INGENITO, *L'attribuzione del cognome nell'adozione di persona maggiore di età tra automaticità e consenso (Osservazioni a prima lettura, Corte Costituzionale 4 luglio 2023 n. 135),* cit.: "Quello al cognome è un diritto del singolo, sia rispetto alla propria formazione sociale di appartenenza, sia rispetto alla collettività, al di là che esso venga attribuito alla nascita o aggiunto successivamente come nell'adozione".

[15] C. INGENITO, *L'attribuzione del cognome nell'adozione di persona maggiore di età tra automaticità e consenso (Osservazioni a prima lettura, Corte Costituzionale 4 luglio 2023 n. 135),* cit.

[16] *Ibidem*.

[17] Rilevante, sul punto, anche la sentenza della Corte EDU, *León Madrid c. Spagna* (26 ottobre 2021), che aveva sanzionato l'anteposizione del cognome del padre, in caso di disaccordo, in quanto regola rigida e, quindi, discriminatoria verso le donne.

Si nota quindi come, da un lato, l'ordine con cui il cognome dell'adottante si unisce a quello dell'adottato maggiore d'età incide sul diritto all'identità personale di quest'ultimo, che è associato al suo originario cognome; dall'altro lato, come lo stesso ordine condiziona il rilievo attribuito al frammento di identità dell'adottante che viene assunto dall'adottato[18]. Se, dunque, l'adottato maggiore d'età ha esigenza di veder tutelato il suo diritto all'identità personale attraverso l'aggiunta, invece dell'anteposizione, del cognome dell'adottante al proprio – e se anche l'adottante è favorevole a tale ordine, che non incide sul suo consenso all'adozione – è irragionevole non consentire che la sentenza di adozione possa disporre tale effetto[19].

La ragionevolezza, quindi, rifugge dal rigido meccanismo previsto dalla legge, anche considerando che il consenso delle parti è condizione necessaria per l'adozione. Pertanto, la rigidità del meccanismo nella determinazione dell'ordine di attribuzione del cognome è giudicata lesiva degli artt. 2 e 3 Cost. Così come aveva fatto nella sentenza n. 131 del 2022, la Corte rifiuta quindi soprattutto l'automaticità, che è indizio di irragionevolezza.

3. Il nodo del consenso e l'allargamento della latitudine dell'istituto (anche ad opera della giurisprudenza di legittimità)

Il problema del consenso nell'adozione si ricollega strettamente a quello sulla natura stessa dell'istituto[20]. In particolare, nella prospettiva del Codice civile del 1865 era prevalente la concezione contrattualistica del dato normativo, poiché era più in evidenza la volontà delle parti[21]. Tuttavia, già all'epoca, la fondatezza della teoria contrattualistica era messa in dubbio dalla previsione per cui "finché il decreto non è emanato, adottante e adottando possono revocare il consenso" (art. 217 c.c.), senza responsabilità di alcun genere[22]. Il Codice civile del 1942 elimina poi quelle disposizioni che fornivano qualche appiglio alla tesi contrattualistica, sopprimendo i

[18] Corte costituzionale, sentenza n. 135 del 2023, *Cons. in dir.* 7.1.

[19] *Ibidem*.

[20] F. ASTIGGIANO, *L'adozione di maggiorenni*, in *AIAF – Rivista dell'associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori*, n. 1, 2017, p. 69 s., spec. p. 73.

[21] *Ibidem*: "e si precisava così che adottante e adottando 'vengono all'atto del loro reciproco consenso' (art. 213 c.c.); che è presentato alla Corte l'atto di adozione per l'omologazione (art. 214 c.c.); l'adozione 'viene ammessa dalla Corte d'appello' e 'produce i suoi effetti dalla data del consenso' (art. 217 c.c.)".

[22] *Ivi*, p. 74. Cfr., sul punto, anche F.S. BIANCHI, *Corso di diritto civile italiano,* vol. VII, Torino, 1909, p. 15 s.

cenni all'"atto del consenso" e gli artt. 296 e 297 del Codice civile precisano che "si richiede per l'adozione il consenso dell'adottante e dell'adottando". Se ci si chiede dunque come si configura il consenso nell'adozione, si può dire che i consensi siano meri presupposti dell'adozione, che è un atto giudiziale[23].

Così come il consenso è elemento centrale nell'adozione del maggiorenne, allo stesso modo la Corte lo valorizza nella scelta di anteporre il cognome. Allo stesso tempo, l'irragionevolezza di un meccanismo rigido nella determinazione dell'ordine di attribuzione del cognome dell'adottante all'adottato maggiore d'età deriva anche dal mutamento di natura dell'istituto, che è stato infatti oggetto di una vera e propria trasformazione.

In generale, l'istituto dell'adozione del maggiorenne ha limitati effetti giuridici che hanno provveduto al soddisfacimento di molteplici esigenze che si sono riflesse nell'evoluzione giurisprudenziale[24]. La *ratio* dell'istituto è infatti mutata in parallelo con la trasformazione dell'adozione piena e dell'adozione in casi particolari, al punto che si può sostenere come ormai tutte le tipologie di adozione siano "allineate nella finalità di costituire veicoli, diversi, ma tendenti tutti al riconoscimento di un rapporto di tipo familiare, sicuramente giuridico, ma al contempo anche umano"[25].

Diversamente dalle altre tipologie di adozione, l'istituto dell'adozione di maggiorenne nasce inizialmente con uno scopo di tutela dell'interesse dell'adottante, spesso privo di discendenza, a trasmettere il proprio cognome e il proprio patrimonio. È stata in primo luogo la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 557 del 1988, estendendo la possibilità di ricorrere all'adozione di persona maggiorenne anche ai soggetti che non sono privi di discendenti legittimi, ha fatto venir meno un primo rigore di quella *ratio* dell'istituto (perché man mano la trasformazione ha interessato proprio la *ratio*).

[23] F. ASTIGGIANO, *L'adozione di maggiorenni*, cit., p. 74.

[24] Corte costituzionale, sentenza n. 135 del 2023, *Cons. in dir.* 7.2.

[25] *Ibidem.* La Corte stessa ha per certi versi assecondato tali nuove funzioni, ammettendo, con le sentenze n. 245 del 2004 e n. 557 del 1988, l'adozione di persone maggiori d'età anche da parte di chi abbia figli nati nel matrimonio o fuori del matrimonio, purché maggiorenni e consenzienti, e riconoscendo l'applicabilità al loro assenso della disciplina prevista dall'art. 297, secondo comma, codice civile (sentenza n. 345 del 1992). Già in questa precedente giurisprudenza vi era stata una parziale risposta difforme della Corte di cassazione, quando, relativamente alla sentenza del 2004, ha affermato che la presenza di figli minorenni non preclude in modo assoluto l'adozione: spetterà al giudice del merito valutare la convenienza dell'adozione nell'interesse dell'adottando (Cass., sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2426).

L'approccio della Corte costituzionale al tema, nel tempo, era stato non molto invasivo, a partire dalla sentenza n. 89 del 1993, nella quale aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del Codice civile nella parte in cui, disciplinando le condizioni dell'adozione di persone maggiori di età, stabilisce che l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età dell'adottando, senza prevedere che il giudice possa ridurre la differenza di età richiesta dalla disposizione, nel caso di adozione del figlio maggiorenne, anche adottivo, dell'altro coniuge. Anche con la sentenza n. 500 del 2000, la Corte costituzionale si era di nuovo pronunciata sulla medesima questione, affermando che non mancano differenze tra i due istituti – adozione di minori e maggiori d'età – idonee a giustificare una diversità di disciplina che consenta solo per l'adozione di minori il superamento del divario di età ordinariamente richiesto tra adottante e adottato, in ragione del raccordo tra l'unità familiare e l'ineliminabile momento formativo ed educativo che caratterizza lo sviluppo della personalità del minore in una famiglia e che solo quella famiglia può assicurare. Al contempo, secondo la Corte, rimaneva invece rimessa alla valutazione del legislatore la ponderazione di nuove esigenze sociali, che eventualmente avrebbero potuto sollecitare una innovazione della disciplina.

Sul punto, è particolarmente rilevante la recente giurisprudenza della Corte di cassazione, non solo perché si è espressa numerose volte, ma anche poiché ha finito per ampliare la latitudine dell'istituto dell'adozione del maggiore d'età[26]. Soprattutto con la sentenza n. 7667 del 2020 si è andato configurando quello che – per certi versi – si potrebbe definire un "mancato dialogo" con la Corte costituzionale, in quanto la Corte di cassazione, considerando l'orientamento più conservatore della Corte costituzionale in materia, non ha sollevato questione di legittimità costituzionale, preferendo invece propendere per una interpretazione conforme a Costituzione[27].

[26] Sia con riguardo all'adozione della persona interdetta (sezione prima civile, ordinanza 3 febbraio 2022, n. 3462), sia relativamente all'adozione da parte di chi abbia figli minorenni (sentenza 3 febbraio 2006, n. 2426), sia, infine, sul divario di età tra adottante e adottando (sentenze 3 aprile 2020, n. 7667 e 14 gennaio 1999, n. 354).

[27] Sull'interpretazione conforme a Costituzione la letteratura è sterminata. Cfr. almeno A. PACE, *I limiti dell'interpretazione "adeguatrice"*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1963, p. 1066 s.; G. SORRENTI, *L'interpretazione conforme a Costituzione*, Milano, 2006; M. LUCIANI, *Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale e l'interpretazione "conforme a"*, in *Il Foro amministrativo, TAR*, n. 7-8, 2008, p. 415 s.; M. RUOTOLO, *L'interpretazione conforme a Costituzione nella più recente giurisprudenza costituzionale. Una lettura alla luce di alcuni risalenti contributi apparsi sulla rivista* «Giurisprudenza costituzionale», in *Corte costituzionale e processo costituzionale nell'esperienza della rivista "Giurisprudenza costituzionale" per il Cinquantesimo anniversario*, a cura di A. Pace, Milano, 2006, p. 905; R. PINARDI, *L'interpretazione conforme a Costituzione e la sua «radicalizzazione» quale tema (e problema) di natura istituzionale*, in *Interpretazione conforme e tecniche argomentative*, Quaderni del Gruppo di Pisa, a cura di M. D'Amico e B. Randazzo, Torino, 2009, p. 376; R. COSIO e G. BRONZINI (a cura di), *Interpretazione*

Con quella sentenza, in particolare, la Corte di cassazione è intervenuta sull'istituto in riferimento al divario di età minimo tra le parti coinvolte nel processo adottivo, affrontando la questione circa la derogabilità delle condizioni in presenza delle quali l'art. 291 del Codice civile consente l'adozione di un maggiorenne. L'art. 291 stabilisce, infatti, che possono procedere con l'adozione di un maggiorenne le persone "che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare". Il secondo comma prevede la possibilità di derogare al limite di età quando "eccezionali circostanze lo consigliano" e qualora l'adottante abbia raggiunto l'età di almeno trent'anni. Pertanto, il divario minimo di diciotto anni appare vincolante, posto che l'intento del legislatore può ritenersi connesso all'esigenza di instaurare il rapporto di adozione all'interno di un contesto che possa assomigliare, per quanto possibile, anche in termini di età, alla filiazione naturale[28].

Tuttavia, la Corte di cassazione ha ritenuto di percorrere la strada della derogabilità al limite di età. In particolare, secondo la Corte, la norma dell'art. 291 del Codice civile, nel richiedere la differenza di diciotto anni tra le parti coinvolte nel processo di adozione, "appare una evidente ingiusta limitazione e compressione dell'istituto dell'adozione di maggiorenni, nell'accezione e configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi decenni, in cui – come è indiscusso sia in dottrina che nella giurisprudenza – ha perso la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonché di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali

conforme, bilanciamento dei diritti e clausole generali, Milano, 2017; V. MARCENÒ, *Quando il giudice deve (o doveva?) «fare da sé» – Interpretazione adeguatrice, interpretazione conforme, disapplicazione della norma di legge*, in *Dir. e società*, 2018, p. 633 s.; C. CARUSO, *Il «posto» dell'interpretazione conforme alla Cedu*, in *Giur. cost*., 2018, p. 1985 s.; F. BIONDI DAL MONTE, *Ridondanza «in concreto» e interpretazione conforme a costituzione del decreto sicurezza nel giudizio in via principale*, in *Le Regioni*, 2019, p. 1137 s.; F. POLITI, *L'interpretazione costituzionalmente conforme fra giudice delle leggi e giudice di legittimità – Alcune riflessioni alla luce di alcune recenti pronunce della Corte costituzionale*, in *Lo Stato*, 2019, n. 13, p. 155 s.; I. CIOLLI, *Brevi note in tema d'interpretazione conforme a costituzione*, in *Rivista AIC*, n. 1, 2012; E. LAMARQUE, La fabbrica delle interpretazioni conformi a Costituzione tra Corte costituzionale e giudici comuni, in www.astridonline.it, 2009; M. RAVERAIRA, *Le critiche all'interpretazione conforme: dalla teoria alla prassi un'incidentalità "accidentata"?,* in *Giurisprudenza italiana*, 2010, p. 1969 s.

[28] Più in generale, l'adozione è stata legata all'obbligo della sussistenza di un divario di età che dovesse risultare in grado di imitare quel divario biologico esistente fra genitori e figli, sulla scia del brocardo "*Adoptio naturam imitatur". Così* A. CIARAFONI, *La Corte di Cassazione sull'adozione di maggiorenni: un tentativo di destare il Legislatore sopito?*, www.iusinitinere.it, 22/01/2021.

e civili"[29]. La Corte ha pertanto riconosciuto espressamente l'evoluzione della natura dell'istituto, facendo da essa discendere conseguenze di ordine pratico, in quanto si fonda oggi su basi di tipo solidaristico, e ha ritenuto quindi il limite dei diciotto anni "un ostacolo rilevante ed ingiustificato all'adozione dei maggiorenni, un'indebita ed anacronistica ingerenza dello Stato nell'assetto familiare"[30].

Dunque, la Corte di Cassazione, per "forzare" la disposizione, si è appigliata proprio alla "rinnovata funzione che, nel tempo, è venuto ad assumere l'istituto giuridico dell'adozione dei maggiorenni, il cui utilizzo […] ha esorbitato dagli originari confini"[31], per alcuni anche suscitando alcune perplessità, in quanto in tal modo la Corte di Cassazione ha *scavalcato gli inequivocabili confini posti dal legislatore senza passare per il Giudice delle leggi (o altri organi sovranazionali), di fatto riscrivendo l'art. 291 del* Codice civile [32]. In tal modo, infatti, la Corte di cassazione ha utilizzato un'interpretazione conforme senza sollevare questione di legittimità dinanzi la Corte costituzionale, mentre i ricorrenti avevano denunciato proprio l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 del Codice civile, nella parte in cui non consente al giudice discrezionalità e deroghe al limite del divario di età tra adottante e adottato imposto in diciotto anni. Sul punto, la Corte di cassazione ha disatteso l'eccezione di legittimità costituzionale, anche sulla base dell'asserita disparità di trattamento che l'art. 291 del Codice civile provocherebbe verso i maggiorenni, se posto a confronto con l'analoga fattispecie dell'adozione di minori, nei casi di adozione del figlio del coniuge dell'adottante[33]. A tal proposito, viene richiamata proprio la sentenza della Corte

[29] Cass. civ., Sez. I, 3 aprile 2020, n. 7667.

[30] *Ibidem*. All'esito di quella giurisprudenza, il giudice deve necessariamente tenere conto delle circostanze del caso, interpretando la regola conformemente alle fonti di rango superiore e dando tutela alle situazioni familiari di fatto, potendo così derogare – seppur marginalmente – alla norma sul divario minimo di età.

[31] A. CIARAFONI, *La Corte di Cassazione sull'adozione di maggiorenni: un tentativo di destare il Legislatore sopito?,* cit.

[32] E. BELLISARIO, *Ancora sul superamento dei limiti dell'adozione di maggiorenni*, cit., p. 1342.

[33] Sul punto, viene in rilievo peraltro la sentenza n. 44 del 1990, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 44, lett. b), della legge n. 184 del 1983 nella parte in cui non consente al giudice competente di ridurre, quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare, l'intervallo di età di diciotto anni. Veniva preso in esame, in particolare, la causa giuridica che viene perseguita tramite l'adozione dei figli di un partner. Come nota lo Corte, infatti, "senza lo strumento adozionale così impiegato, malgrado la coppia genitoriale sia legata nel matrimonio, la prole riconosciuta o adottata da uno dei coniugi resterebbe estranea all'altro coniuge, non porterebbe il cognome dei fratelli uterini generati in costanza di matrimonio, vivrebbe, anche in una forte coesione affettiva, il disagio sociale della manifesta diversità di origine con possibili disarmonie nella formazione psicologica e morale. II ricorso all'adozione ex art. 44, primo comma, lett. b), evitando le conseguenze dello scenario descritto, agevola una più compiuta unione della coppia e della prole. Se però il non raggiunto divario d'età dei diciotto anni tra il coniuge adottante e il minore adottando fosse considerato in ogni caso inderogabile, la realizzazione del valore costituzionale dell'unità della famiglia

costituzionale n. 89 del 1993, nella quale si era affrontata la medesima questione, propendendo per la sua infondatezza. In quella occasione, la Corte costituzionale aveva non solo ritenuto opportuno lasciare al legislatore la valutazione delle nuove esigenze sociali emerse, ma si era poi mantenuta coerente nel suo indirizzo in successivi provvedimenti sulla stessa questione[34].

A fronte, dunque, di quello che era stato un approccio più conservativo della Corte costituzionale, la Corte di cassazione ha decisamente certificato l'allargamento della latitudine dell'istituto, con un indirizzo sovente evolutivo, che ha solidificato "le basi per un diritto vivente contrario al diritto vigente, forse con l'intento di smuovere il legislatore verso un adeguamento della normativa alle nuove istanze sociali"[35].

La sentenza n. 135 del 2023 della Corte costituzionale è stata quindi l'occasione per certificare, a livello di giurisprudenza costituzionale, la trasformazione dell'istituto. Ancor più di recente, tuttavia, la Corte costituzionale ha "risposto" alla Corte di cassazione sul tema del divario d'età, in seguito a una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze[36]. Quest'ultimo, infatti, ritiene che l'art. 291 del Codice civile presenta profili di possibile illegittimità costituzionale nella parte in cui non consente al giudice alcuna discrezionalità nel derogare al limite

potrebbe risultarne compromessa. Affinché la norma impugnata non risulti in contrasto con l'art. 30, primo e terzo comma, della Costituzione, limitatamente all'ipotesi di cui alla lett. b), dell'art. 44, primo comma, della legge n. 184 del 1983, il giudice competente, previo attento e severo esame delle circostanze del caso, al fine di corrispondere all'indicato preminente valore etico-sociale inscritto in Costituzione, può accordare una ragionevole riduzione del termine diciottennale".

[34] A. CIARAFONI, *La Corte di Cassazione sull'adozione di maggiorenni: un tentativo di destare il Legislatore sopito?,* cit., ove si ricordano la sentenza n. 500 del 2000, n. 500 e l'ordinanza n. 82 del 2001.

[35] *Ibidem*. Si segnalano, sul punto, la sentenza 14 gennaio 1999, n. 354 e la sentenza 3 febbraio 2006, n. 2426. Ovviamente, l'orientamento inaugurato in sede di legittimità ha poi influenzato l'indirizzo di molteplici giudici di merito. Nella sentenza, infatti, la Corte di cassazione afferma che il giudice investito da un'eccezione di legittimità costituzionale ha il dovere di adottare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma interessata, anche sulla base del diritto vivente, ovvero di esplicitare le ragioni per le quali ritenga invece di rimettere la questione alla Corte costituzionale, qualora siano escluse opzioni interpretative conformi alle norme costituzionali. Secondo la Corte di cassazione, tornando alla latitudine dell'istituto, quest'ultimo ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, non è immeritevole di tutela. Può dunque affermarsi, secondo la Cassazione, che si sia formato un diritto vivente che legittima un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 291 del Codice civile – che tenga conto anche della giurisprudenza unionale – e che consente di rendere la disposizione compatibile con la Costituzione.

[36] Questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima civile, nel procedimento 29 vertente tra G. S. e A. M., con ordinanza del 17 gennaio 2023, iscritta al n. 62 del registro 30 ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie 31 speciale, dell'anno 2023.

del divario di età e, di conseguenza, non permette di dar luogo ad adozione del maggiorenne anche se il difetto della differenza di età richiesta tra adottante e adottando sia minimo[37].

Sebbene la richiamata sentenza della Corte di Cassazione abbia statuito che il giudice, nell'applicare la norma che contempla il divario minimo d'età, deve procedere ad un'interpretazione costituzionalmente compatibile dell'art. 291 del Codice civile, il Tribunale ritiene che, stante l'assenza di una specifica norma idonea a regolare il caso, non appare corretto applicare l'*analogia legis* o l'*analogia iuris* per colmare possibili lacune legislative e, quindi, appare precluso al giudice svincolarsi dal precetto legislativo. Con la sentenza n. 5 del 2024, la Corte costituzionale ha innanzitutto dato ragione al ricorrente laddove aveva escluso la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, infatti, "l'onere di interpretazione conforme viene meno, lasciando il passo all'incidente di costituzionalità, allorché il giudice rimettente sostenga, come nel caso di specie, che il tenore letterale della disposizione non consenta tale interpretazione".

Nel merito, la Corte prende atto della linea evolutiva della giurisprudenza costituzionale e di quella di legittimità in relazione alla mutata configurazione sociologica dell'adozione del maggiorenne: l'adozione di persone maggiori di età non persegue più la sola funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali. L'istituto formalizza così legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo[38]. Nelle nuove fattispecie rientrano, come rilevato dalla Corte proprio con la sentenza n. 135 del 2023, il caso dell'adottando maggiorenne, che già viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta, in ragione

[37] Il giudice *a quo* – senza contestare il significato sotteso alla generale previsione di un tendenziale divario di età tra adottante e adottato – lamenta quindi l'automatismo del meccanismo che, nella sua fissità, prescinde completamente dall'apprezzamento della esiguità dello scostamento rispetto alla differenza minima di età prescritta, e sacrifica in tal modo il diritto alla identità della persona.

[38] Come continua la Corte, *Cons. in dir.* 6.2, "il perimetro di riferimento è innanzitutto segnato dal fenomeno delle così dette famiglie ricomposte – in cui alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi legami, che trovano fondamento e consistenza in quella misura di affetti e solidarietà che è propria della comunità familiare – per poi spingersi ad assecondare altre istanze, in cui l'esigenza solidaristica resta variamente declinata". Peraltro, sulla valorizzazione dei legami familiari in tema di adozione si v. anche la sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2023. Sul punto, cfr. C. INGENITO, *Un caso di interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale in materia di adozione ed interesse del minore (Osservazioni a prima lettura, Corte Costituzionale 5 luglio 2023 n. 183)*, in *Diritticomparati.it*, 24 gennaio 2024 e M.C. ERRIGO, *Il preminente interesse del minore e la definizione dei rapporti familiari. Brevi considerazioni a margine della decisione della Corte costituzionale n. 183 del 2023*, in *Osservatorio AIC*, n. 1, 2024, p. 289 s.

di un affidamento non temporaneo deciso nel momento in cui era minorenne, o ancora quello del figlio maggiorenne del coniuge (o del convivente) dell'adottante che vive in quel nucleo familiare, ma anche situazioni in cui persone confidano in un rafforzamento – grazie all'adozione – del vincolo solidaristico che si è di fatto già instaurato con l'adottando, oppure che vogliono semplicemente dare continuità al proprio cognome e al proprio patrimonio, creando un legame giuridico con l'adottando, con cui, di norma, hanno consolidato un rapporto affettivo. In tale quadro, l'art. 291 del Codice civile, non consentendo al giudice di intervenire, derogando al limite minimo nel divario di età tra adottante e adottando, si rivela incapace di tutelare situazioni affettive largamente affermatesi. Anche in tal caso, quindi, la conformazione dell'istituto rende palese l'irragionevolezza di una regola priva di un margine di flessibilità, in quanto destinata ad entrare in frizione, nell'assolutezza della previsione, con il diritto costituzionale inviolabile all'identità personale.

Sebbene l'ordinario divario di età tra adottante e adottato mantiene intatta la sua valenza, è la assoluta inderogabilità che entra in frizione con i principi costituzionali. Il punto di equilibrio è dunque nell'accertamento rimesso al giudice che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi, individuati in ragione della nuova funzionalità dell'istituto, provvederà ad apprezzare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogarvi nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua[39]. La Corte, quindi, dichiara costituzionalmente illegittimo l'art. 291, primo comma, Codice civile nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando.

[39] Non è necessario, secondo la Corte, che la nozione di esiguità sia ulteriormente definita tramite l'indicazione di criteri più specifici, ai quali il giudice dovrebbe ispirarsi nel valutare i singoli casi in cui il limite minimo dei diciotto anni possa essere derogato. Essa rappresenta una clausola generale, che richiama la necessità di conservare una ragionevole imitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio, la cui impellenza è destinata ad affievolirsi via via che aumenta l'età dell'adottato. Così sent. n. 5 del 2024, *Cons. in dir*. 7.

4. Qualche riflessione conclusiva sulla tensione tra identità e consenso e sull'auspicabile intervento del legislatore

Sebbene la sentenza in commento non si possa considerare uno sviluppo della saga sul cognome culminata con la sentenza n. 131 del 2022, allo stesso tempo, anche in questo caso, viene utilizzato fortemente l'argomento dell'identità personale, insieme alla irragionevolezza di meccanismi automatici. Dopo essersi concentrata sul rapporto tra cognome e identità personale, la Corte è giunta alla ragionevolezza che, in questo caso, rifugge dal rigido meccanismo previsto dalla legge, anche considerando che il consenso delle parti è condizione necessaria per l'adozione. Pertanto, la rigidità del meccanismo è giudicata lesiva degli artt. 2 e 3 Cost. e tale lesione è ulteriormente avvalorata dal cambiamento di *ratio* dell'istituto nel tempo.

La latitudine di quest'ultimo si è infatti allargata anche in seguito alla giurisprudenza della Corte di cassazione, che sul punto è stata maggiormente evolutiva rispetto alla Corte costituzionale, spingendosi persino a una (discutibile) interpretazione conforme a Costituzione, con la quale ha *scavalcato i confini posti dal legislatore senza passare per il Giudice delle leggi ma, di fatto, riscrivendo l'art. 291 del* Codice civile. La sentenza della Cassazione appare invero criticabile sotto diversi profili. Sebbene abbia circoscritto il campo di applicazione del principio di diritto sulla derogabilità del divario di età ai soli casi di adozione di figli maggiorenni, si ritiene che debba comunque restare "precluso ai giudici, di merito e di legittimità, di svincolarsi dal precetto legislativo, a maggior ragione se è già presente un indirizzo interpretativo della Corte costituzionale a riguardo"[40]. Considerando che si è giunti, in tal modo, a un "punto di rottura della coerenza ordinamentale"[41], la soluzione per stabilizzare la situazione si è individuata proprio nella riproposizione di una questione di legittimità costituzionale, attraverso la quale la Corte costituzionale è potuta intervenire sull'art. 291 del Codice civile.

Per concludere, appare certo che, sia in riferimento all'art. 291 del Codice civile sia per quanto riguarda il cognome dell'adottato, sarebbe più che utile un intervento legislativo in una materia che è stata oggetto di una copiosa giurisprudenza, sia costituzionale che di legittimità, per porre regole certe e che prendano in considerazione quella che è stata l'evoluzione dell'istituto del maggiore

[40] A. CIARAFONI, *La Corte di Cassazione sull'adozione di maggiorenni: un tentativo di destare il Legislatore sopito?,* cit.
[41] *Ibidem*.

d'età nel tempo, anche al fine di ristabilire la certezza del diritto. Peraltro, l'intervento legislativo potrebbe essere utile anche per stabilire quali cognomi tramandare alla generazione successiva (si pensi, ad esempio, al caso dell'adottato maggiorenne con doppio cognome che genera figli con un'altra persona con doppio cognome, magari in seguito alla sentenza n. 131 del 2022). Anche quella del cognome, infatti, sebbene stavolta la Corte non abbia inviato moniti al legislatore, è materia ormai quasi interamente disciplinata dalla giurisprudenza costituzionale e sulla quale sarebbe dunque necessario un intervento parlamentare per mettere ordine e rendere regole stabili una volta per tutte.

Soprattutto, il legislatore potrebbe trovare un equilibrio soddisfacente nella combinazione tra gli argomenti "identitari" e quelli "egualitari", confine che rappresenta probabilmente il punto più delicato di questa giurisprudenza e quello che nel futuro potrebbe essere aperto a ulteriori assestamenti. Difatti, già nella soluzione adottata dalla Corte nella sentenza n. 131 del 2022, si lascia spazio all'identità personale, ma anche all'accordo fra genitori: in caso contrario, quello cioè in cui fosse decisiva la sola identità personale, il doppio cognome avrebbe dovuto essere l'unica soluzione possibile (e la volontà potrebbe semmai intervenire soltanto sull'ordine dei cognomi). Dunque, nella sentenza n. 131 del 2022 così come in quella in commento, vi è una certa tensione tra gli argomenti identitari e il consenso dei genitori, nel primo caso, dell'adottante e dell'adottato, nel secondo caso. Sia laddove si afferma che con il consenso si possa aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi si sono espressi a favore di tale effetto, sia quando si stabilisce che il doppio cognome può venire meno se i genitori lo desiderano o preferiscono, si può intravedere piuttosto limpidamente una contraddizione rispetto al principio dell'identità personale. Ci si trova di fronte, per certi versi, a un rebus insolubile, perché se si rinviene in tali questioni l'identità personale, allora difficilmente si potrà – con il consenso – rinunciare a un elemento identitario. Tuttavia, emerge dalla giurisprudenza che il consenso degli adulti – genitori da un lato e adottante a adottato maggiore d'età dall'altro – pesa per certi versi più dell'identità personale, che può – per l'appunto – essere derogata in caso di consenso.

Forse, la Corte va in questa direzione anche per assicurare una certa sostenibilità sociale delle sue decisioni, e il criterio della ragionevolezza, in tal senso, è un utile grimaldello per riuscire a sfuggire da quegli automatismi che si sarebbero a loro volta ricreati nel momento in cui si fosse privilegiato l'elemento identitario *tout court*. Proprio su tali profili, un intervento del legislatore

potrebbe dunque optare per un modello stabile, dispiegando tutta la necessaria discrezionalità legislativa nei confini ora tracciati dalla giurisprudenza costituzionale.